



N° PAP-01213-2024

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 25/03/2024 al 09/04/2024*

*L'incaricato della pubblicazione
ROCCO SALADINO*

CITTA' DI POTENZA

U.D. POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE RCG N° 587/2024 DEL 25/03/2024

N° DetSet 53/2024 del 25/03/2024

Dirigente: MARIA SANTORO

OGGETTO: Costituzione nei giudizi proposti innanzi al Giudice di Pace di Potenza e San Giorgio Jonico avverso verbali emessi dalla Polizia Locale di Potenza per violazione alle norme del Codice della Strada.

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 587/2024, composta da n°..... facciate, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Potenza, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



ROCCO SALADINO
25.03.2024
16:48:36 UTC

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- [illegible]

- a carico di XXX, nato a XXX (XXX) il XXX ed ivi residente alla via XXX, n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX n. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
- a carico di XXX, nato a XXX il XXX e residente in XXX alla via XXX, n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX n. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
- a carico di XXX, nato a XXX il XXX ed ivi residente alla via XXX, n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX n. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
- a carico di XXX, nata a XXX (XXX) il XXX e residente in XXX (XXX) alla via XXX, n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX n. verbale XXX – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
- a carico di XXX, con sede legale in XXX alla via XXX, n. XXX, veniva emesso il seguente verbale relativo a violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro 60649/2023 n. verbale XXX 6 – violazione commessa in data XXX in Potenza, sulla S.S. 7 var/B;
- a carico di XXX, nata a XXX il XXX ed ivi residente alla XXX, venivano emessi i seguenti verbali relativi a violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada: n. registro XXX n. verbale XXX, n. registro XXX n. verbale XXX, n. registro XXX n. verbale XXX, n. registro XXX n. verbale XXX e n. registro XXX n. verbale XXX;

LETTI i ricorsi presentati:

- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa di se stessa, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dalla sig.ra XXX, in qualità di legale rappresentante pro tempore della XXX, in rappresentanza e difesa della XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico avverso il verbale riportato al punto precedente, per il quale la costituzione in giudizio deve avvenire a mezzo deposito della relativa comparsa di costituzione e risposta, della memoria difensiva e degli atti relativi, senza la presenza del funzionario delegato in giudizio all'udienza relativa;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;

- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dagli Avv.ti XXX e XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dalla sig.ra XXX, in rappresentanza e difesa di se stessa, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa di se stesso, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa della ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;
- dall'Avv. XXX, in rappresentanza e difesa del ricorrente XXX, proposto innanzi al Giudice di Pace di Potenza avverso i verbali riportati al punto precedente;

DATO ATTO che i firmatari del presente provvedimento non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 53 e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCLARATO che sulla base delle determinazioni del Dirigente di questa U.D. nn. 181 del 15/10/2019, 63 del 22/06/2020, 65 del 24/06/2020, 185 del 31/12/2020, 67 del 28/04/2021, 102 del 29/07/2021, 4 del 07/01/2022, 21 del 02/03/2022, RCG 76/2023-DetSet 13/2023 del 20.01.2023, RCG 965/2023-DetSet 116/2023 del 10.05.2023, RCG 1518/2023-DetSet 168/2023 del 03.07.2023, RCG 2216/2023-DetSet 235/2023 del 26.09.2023 e RCG 304/2024-DetSet 22/2024 del 14.02.2024 e di specifica delega del Sindaco di questo Ente, il Magg. Paolo Paparella, responsabile dei procedimenti dell'Unità Operativa Accertamenti – Notifiche – Contenzioso della Polizia Locale di Potenza, starà in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Potenza nelle cause intentate per l'annullamento dei verbali di accertata violazione alle norme del Codice della Strada precedentemente richiamati, rappresentando e difendendo l'Ente, e che lo stesso sottoscriverà le comparse di costituzione e risposta/memorie difensive, che saranno basate sulle argomentazioni riportate nella presente determinazione, e depositerà all'Ufficio del Giudice di Pace la documentazione relativa ai verbali ed al dispositivo di rilevazione della velocità trasmessagli con note prot. nn. 94199/2022 e 94565/2022 del 03/11/2022;

DATO ATTO che la documentazione relativa all'apparecchiatura modello K53800_SPEED matricola n. PASPEED n. 22022030450 installata in Potenza, sulla S.S. 7 VAR/B DIR. POTENZA LOCALITA' VARCO D'IZZO al KM. 466+745 ed utile per la difesa dell'Ente ed il deposito all'Ufficio del Giudice di Pace di Potenza unitamente alle comparse di costituzione e risposta/memorie difensive è stata inoltrata al Magg. Paolo Paparella con note prot. nn. 94199/2022 e 94565/2022 del 03/11/2022;

VERIFICATO che l'apparecchiatura della PROJECT AUTOMATION modello K53800_SPEED matricola n. PASPEEDn22022030450 installata in Potenza, sulla S.S. 7 var/B DIR. POTENZA LOCALITA' VARCO D'IZZO KM. 466+745, è in possesso, come riportato sugli stessi verbali impugnati, di certificati di taratura come da certificazione ACCREDIA LAT n. 101 J586_2022_ACCR_VX del 27.07.2022 e ACCREDIA LAT n. 101 M445_2023_ACCR_VX del 12.07.2023 e validi alle date delle violazioni di cui ai verbali precedentemente riportati e di decreto dirigenziale di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 549 del 21.12.2021, e che per la stessa, utilizzata da questa Polizia Locale in modalità automatica funzionante da remoto in base ad un contratto di noleggio a canone fisso, è stato redatto il verbale di verifica di funzionalità del 12/07/2023;

RICHIAMATI gli artt. 45, comma 6, e 142, comma 6, del vigente Codice della Strada, nonché gli articoli 192, comma 2, e 345, comma 2, del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, in materia di approvazione delle apparecchiature per il rilevamento della velocità;

PRESO ATTO della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale per la Sicurezza Stradale-Divisione II prot. n. 0008176 dell'11.11.2020, avente ad oggetto *“equivalenza sostanziale tra le procedure di omologazione quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale e conseguente equivalenza della validità dei sistemi approvati e omologati per il loro utilizzo ai fini sanzionatori”, che prevede che “Nel caso specifico dei sistemi di misurazione della velocità, in mancanza di una specifica norma tecnica di riferimento che definisca i loro requisiti e le loro caratteristiche, questo Ufficio, dall’inizio della propria attività di settore, e ancora attualmente, provvede alla loro approvazione; pertanto, tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l’accertamento delle violazioni, sono soggetti ad “approvazione”” e che “l’art. 1 del D.M. n. 282/17 riporta proprio “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione...si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell’art. 192, comma 3, del decreto sopra*

richiamato”, a conferma che per i misuratori di velocità, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine “approvazione”, nonché che *“la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od””*;

LETTO il decreto dello stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, dal quale emerge, tra l'altro, che la terminologia usata dal legislatore porta a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione ‘od’, in funzione di creare un’alternativa tra le due parole (*l’apparecchiatura citata per il rilievo della velocità del veicolo sulla S.S. 7 var/B risulta in possesso del solo decreto di approvazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 549 del 21.12.2021, non di quello di omologazione*);

RITENUTO, pertanto, che allo stato le apparecchiature in questione debbano essere solo approvate perché non risulta previsto, come da nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0008176 dell'11.11.2020, un disciplinare tecnico di riferimento rispetto al quale dichiarare conforme il dispositivo in questione e che le norme tecniche per procedere all'omologazione non risultano emanate. Ciò, però, non comporta che per l'approvazione non vengano seguite e realizzate procedure standardizzate di verifica di requisiti di efficienza e funzionalità (cfr., a tal proposito, il decreto dirigenziale di approvazione dell'apparecchiatura in questione citato precedentemente). Inoltre, le modalità con cui vengono avviate le procedure per l'omologazione o l'approvazione delle apparecchiature in questione sono, in base alla normativa vigente, sostanzialmente le stesse: presentazione della domanda in carta legale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indirizzata all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, cui va allegata una relazione tecnica e le certificazioni di enti o laboratori competenti, riconosciuti ed autorizzati, sulle prove effettuate atte a dimostrare l'utilità e l'efficienza del dispositivo e presentati prototipi dello stesso. Anche le procedure di accertamento da parte degli organi amministrativi e tecnici sono, in pratica, le stesse, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 192, comma 3, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada prevede che il Ministero competente approvi il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal precedente comma 2 per l'omologazione;

RILEVATO che nei casi in questione è sufficiente il mero riferimento al tema della successione delle leggi nel tempo per risolvere la questione relativa alla approvazione/omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità da cui sono scaturiti i verbali citati. Infatti, mentre il comma 6 dell'art. 142 del Codice della Strada, allorché prevede che fonte di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità siano le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, è rimasto sostanzialmente invariato nel tempo, altre e diverse norme di pari grado nella gerarchia delle fonti, successive nel tempo (art. 201, comma 1-ter, ed art. 45, comma 6, del Codice della Strada, art. 192 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada ed art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168) prevedono l'utilizzo di apparecchiature finalizzate al rilevamento della velocità debitamente approvate *od* omologate;

RITENUTO, peraltro, che anche il fatto che le disposizioni dell'art. 201, comma 1-bis, del Codice della Strada, che richiamano i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, regolamentando i sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni, non distinguano tra approvazione ed omologazione delle apparecchiature, conferma la circostanza che i due procedimenti siano assolutamente equivalenti dal punto di vista giuridico;

ACCLARATO che sui verbali impugnati è stata apposta l’informativa relativamente all’utilizzo dei dati personali in materia di privacy e quella riguardante l'apposizione della segnaletica stradale di preavviso dell'apparecchiatura per il rilevamento della velocità sulla S.S. 7 var/B, ubicata al Km. 467+485 ed al km 467+177 su ambo i lati della stessa strada e che la stessa risulta dotata di proiettori a led lampeggianti;

CONSIDERATO che, come da determinazione dirigenziale dell'U.D. Manutenzione patrimonio e Viabilità di questo Ente n. 212 del 28/06/2021 e planimetria allegata alla stessa, nonché come da nulla osta dell'ANAS prot. nn. CDG 0302834 P del 18/06/2020, CDG 0654413 del 07/12/2020, U.0023477 del 17/01/2022 e U.0688355 del 06/10/2022, risulta presente postazione di rilevamento - misuratore di velocità istantanea di veicoli modello K53800_SPEED, con segnaletica riprodotte il casco nero su fondo bianco quale simbolo della polizia locale/municipale, nonché dicitura “postazione fissa” e “con rilevamento della targa”, segnali di preavviso, come anche da atti-rilievo fotografico allegato di questa polizia locale prot. nn. 93072/2022 del 28/10/2022, 94568/2022 del 03/11/2022 e 94573/2022 del 03/11/2022 di agenti accertatori di polizia locale. Prima della postazione risultano installati segnali di preavviso - cfr. rilievo fotografico allegato di questa polizia locale prot. n. 93072/2022 del 28/10/2022 di agenti accertatori di polizia locale. La segnaletica di preavviso di cui al rilievo fotografico citato è presente su entrambi i lati della strada a doppia corsia e quella posta sulla destra è dotata di proiettori a led lampeggianti. La segnaletica di preavviso e quella relativa alla postazione di rilevamento è indicata anche sul verbale impugnato e sulla documentazione allegata alla nota del sottoscritto dirigente dell'Unità di Direzione “Polizia Locale” di questo Ente prot. n. 94199/2022 e prot. n. 94565/2022 del 03/11/2022;

LETTA e RICHIAMATA l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Seconda Sezione Civile n.24016/2022 di raccolta Generale, n.1553/2022 sezionale, n.10895/2019 Registro Generale decisa in camera di consiglio il 07/07/2022 e pubblicata il 03/08/2022, nella quale si fa, tra l’altro, presente quanto di seguito si riporta: *“Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 6242/199; Cass. n. 23566/2017; Cass. n. 36275/2021 e, da ultimo, Cass. n. 7715/2022) ha univocamente statuito che, in materia di accertamento di violazioni alle norme del codice della strada (come, ad esempio, proprio quelle – particolarmente ricorrenti – previste dall’art. 142, commi 7-9bis c.d.s.), è solo quando il ricorrente contesti l’inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, che la prova contraria spetta alla P.A., posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; diversamente, quando l’opponente deduca l’inadeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe su di lui (onere che, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto dall’autore della violazione, il quale – come già sottolineato – non ha disconosciuto la circostanza che il segnale fosse comunque presente sul lato della corsia oggetto di rilevamento)”*. Quanto alle risultanze facenti fede fino a querela di falso del verbale di accertamento, la stessa ordinanza precisa che *“A tal proposito, questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante*

strumenti di rilevazione elettronica, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico, con la conseguenza che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (cfr., per tutte, Cass. n. 11792/2020)".

VERIFICATO che sui verbali opposti si fa esplicito riferimento al decreto del Prefetto di Potenza n. 11438 del 10/03/2010, e al decreto del Prefetto di Potenza n. 59114 del 31/07/2023 emanati sulla scorta dell'acquisizione di una serie di pareri forniti da diversi organi ed enti, nonché delle caratteristiche minime per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile installare le apparecchiature AUTOVELOX per il rilevamento della velocità dei veicoli, tra le quali rientra anche il tratto di strada in questione. Anche sulla deliberazione di Giunta Comunale n° 201 del 12/07/2022 si fa esplicito riferimento all'“*installazione di un dispositivo tecnico di controllo del traffico, in postazione fissa, per la rilevazione della velocità dei veicoli (autoveloX) al km 466+745 (lato sinistro) della S.S. n.7 var/b “Variante di Potenza”-località Varco D'Izzo*”;

RILEVATO che l'utilizzo per il controllo della velocità sulla S.S. n.7 var/B da parte di questo Ente avviene sulla base di servizio di noleggio a costo fisso per la durata di 36 mesi, come è possibile rilevare dalla determinazione di questa U.D. di aggiudicazione ed affidamento di tale servizio RCG n. 897/2022 del 17/05/2022-n° DetSet 58/2022 del 12/05/2022, e che l'apparecchiatura in questione, in postazione fissa ed in modalità automatica, risulta nella completa disponibilità del Corpo di Polizia Locale ed è gestita direttamente da personale dello stesso organo di polizia, come, del resto, specificatamente riportato sui verbali impugnati, sulla base della delibera di G.C. n. 201 del 12/07/2022 e della documentazione allegata alla stessa;

CONSIDERATO che il comma 1-ter dell'art. 201 del Codice della Strada prevede che “Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.” e che il comma 1-quater dello stesso articolo dispone che “In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.” e che, pertanto, nei casi di specie qui in rilievo non è necessaria la presenza di personale di Polizia Locale sul luogo della commessa violazione;

ACCLARATO che sul tratto della S.S. n. 7 var/B interessato dai controlli sulla velocità dei veicoli effettuati con il dispositivo richiamato è presente banchina a destra, così come emerge dalla fotografia effettuata dallo stesso dispositivo ai veicoli che superano il limite di velocità;

PRESO ATTO che il limite di velocità sulla S.S. n. 7 var/B nel tratto interessato dalla presenza del dispositivo di rilevamento è stato disposto ed ordinato dall'ANAS con ordinanza n. 12-prot. Anas n. CDG-0065648-P del 08/02/2017;

ACCERTATO che relativamente all'installazione del dispositivo di rilevamento della velocità sulla S.S. n. 7 var/B è stata emessa la deliberazione della Giunta Comunale di questo Ente n. 201 del 12/07/2022, che i verbali impugnati contengono tutti gli elementi essenziali previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, che l'esplicito richiamo della stessa sugli atti oggetto dei suddetti ricorsi non è previsto da specifiche norme e che, pertanto, l'assenza sui verbali indicati dell'esplicito riferimento alla citata deliberazione di Giunta Comunale non inficia la regolarità degli accertamenti effettuati e non crea pregiudizio alla validità degli atti che, si ribadisce, sono stati prodotti nel rispetto della normativa vigente;

VERIFICATO che sui verbali impugnati è presente l'indicazione a stampa del nominativo del personale di Polizia Locale che ha accertato la violazione, così come previsto dal decreto legislativo n. 39 del 1993 e ss.mm.ii., e l'indicazione, con la riproduzione a stampa della firma autografata, del “*responsabile del procedimento amministrativo e di chi procede a certificazione atto conforme originale e a notifica Il responsabile del procedimento informatico D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993*” e che dal verbale emerge che lo stesso atto/verbale costituisce l'elaborazione meccanografica conforme all'originale depositato presso l'archivio di questo Comando di Polizia Locale;

ACCLARATO che la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico e il momento decisivo dell'accertamento sono costituiti dal rilievo fotografico, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate sul verbale: tale documento viene visionato e stampato da un operatore di polizia locale, soggetto al quale gli articoli 11 e 12 del Codice della Strada demandano l'espletamento dei servizi di polizia stradale;

RILEVATO che i verbali impugnati risultano regolarmente notificati a mezzo PEC o a cura del servizio postale e che la notifica è stata effettuata da Poste Italiane S.p.A. e NON da un'agenzia di recapiti: il plico, infatti, è stato consegnato al CMP (Centro Meccanografico Postale, stabilimento industriale dotato di tecnologie per l'automazione delle attività di smistamento ed handling della corrispondenza, che tratta la posta massiva e la posta commerciale da grandi clienti) della rete logistica di Poste Italiane di Bologna ed i ricorrenti, nel caso di notifica a mezzo servizio postale, hanno avuto regolare notifica del verbale da parte dell'agente postale dipendente di Poste Italiane SpA. L'art. 385 del **Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del** Codice della Strada prevede che uno degli originali o copia autenticata del verbale sia inviata a cura del responsabile dell'ufficio o comando o da un soggetto da lui delegato: il termine “cura” lascia intendere che possa essere incaricato un soggetto terzo, anche privato, degli adempimenti meramente materiali relativi all'imbustamento e alla consegna dei plichi al servizio postale. La materia che ci occupa, è stata già

oggetto di numerose sentenze dei giudici amministrativi (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, sez. II, 17/12/2002, n. 23/03, la successiva decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 1/7/2003 n. 4906);

DATO ATTO che sul retro dei verbali impugnati è presente “RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA” contenente i dati della consegna del plico all’Ufficio Postale o il riferimento alla notifica a mezzo PEC;

RICHIAMATI l'art. 4, comma 1, del D.L. 20/06/2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, convertito con modificazioni dalla L. n. 168 del 01/08/2002, che prevede che “*sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade individuate con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2 gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell’art 12 del Codice della Strada, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall’art.142 del Codice della Strada*”; l’art. 201, comma 1 bis, del Codice della Strada, che dispone che la contestazione immediata può essere omessa in alcuni casi, fra i quali vengono elencati quelli per i quali l'accertamento della violazione è avvenuto per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, e quelli per i quali l'accertamento è stato effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, e successive modificazioni (dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli art. 142, 148 e 176 del Codice della Strada). Tali dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere utilizzati o installati, in particolare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sulle strade extraurbane secondarie e urbane di quartiere, ovvero sui singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto; l’art. 201, comma 1 ter, del Codice della Strada, che impone che, nel verbale notificato agli interessati debba essere espressa anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo nei casi diversi da quelli elencati nel comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata: comma 1-bis “Fermo restando quanto indicato dal comma 1, **nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria** e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) un il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) **accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari**; f) **accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni**”;

LETTO l'art. 126-bis del vigente Codice della Strada, che, al comma 2 prevede che “*L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 a euro 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.*”;

DATO ATTO che sui verbali per violazione dell’art. 142 del C.d.S. impugnati è chiaramente riportata la dicitura “Contestazione immediata non necessaria ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, lettera f del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 (accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni)”;

LETTA la sentenza del Tribunale Ordinario di Potenza-Sezione Prima Civile del 31/01/2024 del Giudice Rachele Dumella De Rosa in funzione di Giudice di Appello - N. 169/2024 - N.1171/2023 R.G.A.C., con la quale si fa, tra l’altro, presente che “*...(omissis)...* Per quanto attiene alla “**debita omologazione**” di cui parla l’art. 142 del cod. str., la Suprema Corte, nelle pronunce citate, chiarisce che essa consiste, di fatto, in quella “**approvazione**” dei vari modelli di apparecchiature che, secondo il disposto del comma 2 del citato art. 345 Reg., deve essere effettuata dal Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e Trasporti). Nel caso di specie dagli atti di causa risulta che l’apparecchiatura utilizzata *...(omissis)...* è stata regolarmente approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici *...(omissis)...*(come indicato nel verbale di accertamento), e sottoposta a verifica annuale di funzionalità e taratura *...(omissis)...* e, quindi, pienamente efficace al momento della rilevazione dell’infrazione *...(omissis)...* (in conformità a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 18.06.2015). Ne discende,

pertanto, l'infondatezza di tale motivo di opposizione non avendo l'opponente fornito alcun elemento concreto attestante un malfunzionamento dell'apparecchiatura ... (omissis) ...".

RILEVATO, pertanto, che da un lato la contestazione immediata degli accertamenti riportati nei verbali impugnati, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, non è necessaria, dato che l'accertamento dei casi in trattazione è stato effettuato con un dispositivo di rilevamento automatico, come indicato nel testo degli stessi atti notificati ai ricorrenti, e che, dall'altro, la motivazione della mancata contestazione, nonostante non sia necessaria, è sufficientemente specificata nei verbali oggetto dei ricorsi precedentemente indicati;

RILEVATO che il personale della Polizia Locale interviene sui sinistri stradali in un momento successivo all'avvenimento dell'incidente e che la redazione dei verbali di contestazione avviene a seguito di una serie di accertamenti, rilievi e reperimento delle fonti di prova effettuati susseguentemente all'incidente stradale, e che ciò comporta che lo stesso verbale di contestazione venga redatto in assenza del trasgressore e notificato successivamente al relativo responsabile, così come previsto dall'art. 201 del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

RICHIAMATO l'art. 189, c. 4, del vigente Codice della Strada, che recita: *"In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati."*;

LETTO l'art. 141 del vigente Codice della Strada, al comma 2 prevede che *"Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"*;

RILEVATO che l'art. 157 al c. 5 recita: *"Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica."*;

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene che gli atti posti in essere da questo Comando siano legittimi, in quanto dai verbali impugnati emergono profili di responsabilità per la violazione di norme del Codice della Strada a carico dei ricorrenti;

RITENUTO che i citati ricorsi allo stato attuale degli atti appaiono infondati e che, quindi, sussiste la necessità di costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell'Ente, in base a quanto previsto dall'art. 204-bis del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011;

VALUTATO di condividere nei contenuti quanto riportato nelle comparse di costituzione e risposta che vengono trasmesse all'Ufficio del Giudice di Pace relativamente alle eccezioni mosse dai ricorrenti e gli atti allegati alle stesse nelle forme e nelle modalità con le quali tale documentazione viene unita alle citate comparse di costituzione e risposta;

DATO ATTO:

- della determinazione di questa Unità di Direzione RCG n. 897/2022 del 17/05/2022-n° DetSet 58/2022 del 12/05/2022, relativa all'aggiudicazione del servizio di noleggio a costo fisso di dispositivi per il controllo della velocità;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi della disposizione di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- che il responsabile del procedimento è il Maggiore Paolo Paparella, per quanto assegnatogli quale responsabile dell'U.O. Accertamenti-Notifiche-Contenzioso di questa Unità di Direzione;
- che allo stato risultano essere stati rispettati i termini del procedimento relativamente al deposito delle comparse di costituzione e risposta al Giudice di Pace di Potenza;
- il Regolamento UE 679/2016 per la tutela e la riservatezza dei dati personali, in particolare per quanto concerne la pseudononimizzazione degli stessi (a norma dell'art. 4, comma 1, n. 5 del prefato Regolamento) in occasione della pubblicazione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 287 "Testo Unico degli Enti Locali" e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 107 in materia di Funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 4 e 17;
- il decreto legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii. ed il decreto legislativo n. 150/2011 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992-Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;
- il Titolo II del codice di procedura civile;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 53/2024 del 25/03/2024, avente oggetto:

Costituzione nei giudizi proposti innanzi al Giudice di Pace di Potenza e San Giorgio Jonico avverso verbali emessi dalla Polizia Locale di Potenza per violazione alle norme del Codice della Strada.

Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.





CITTA' DI POTENZA

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
U.D. POLIZIA LOCALE

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Costituzione nei giudizi proposti innanzi al Giudice di Pace di Potenza e San Giorgio Jonico avverso verbali emessi dalla Polizia Locale di Potenza per violazione alle norme del Codice della Strada.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 25/03/2024 al 09/04/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-01213-2024.